

ALLEGATO 3)

Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico

INDICE

- Art. 1** - Oggetto del Disciplinare
- Art. 2** - Requisiti per la fruizione della riduzione del compostaggio
- Art. 3** - Posizionamento della struttura di compostaggio
- Art. 4** - Materiali da inserire nel composter
- Art. 5** - Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze che effettuano il compostaggio e iscrizione nel Registro dei compostatori
- Art. 6** - Modalità di attribuzione della riduzione tributaria
- Art. 7** - Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria
- Art. 8** - Modalità di rinuncia

Art. 1

Oggetto del Disciplinare

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.

La relativa riduzione, stabilita all'articolo 26 co. 5 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", è riservata, per le utenze domestiche, ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale di Grosseto e, per le utenze non domestiche, alle attività agricole e vivaistiche che hanno la sede operativa nell'ambito del territorio comunale. Il riconoscimento della riduzione è subordinato all'effettiva pratica di tale attività nel rispetto delle norme di igiene e di decoro urbano ed in considerazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Il Comune di Grosseto, con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti sul territorio, in ottemperanza alle vigenti normative di settore, consente e favorisce la corretta pratica del compostaggio domestico e non domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani attraverso la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e l'attivazione di opportune attività di controllo a campione.

3. Le utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e gestiti dal gestore del servizio.

4. Per "compostaggio" si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici i quali, con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Art. 2

Requisiti per la fruizione della riduzione del compostaggio

1. Ai fini del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto che l'intestatario del tributo ed il nucleo familiare, per le utenze domestiche, sia residente nel territorio comunale e che disponga a titolo di proprietà o in qualità di conduttore di un giardino/terreno pertinenziale all'abitazione principale ovvero di un orto e che tali aree siano individuabili catastalmente. I soggetti interessati dovranno comunicare i dati catastali dell'area ove viene effettuato il compostaggio e dell'area ove viene conferito il compost. La superficie dell'area ove viene conferito il compost non deve essere inferiore a 25 mq. per ciascun componente il nucleo familiare dell'intestatario del tributo.

2. Ai fini del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale le utenze non domestiche agricole e vivaistiche devono presentare la visura camerale attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese con la qualifica di impresa agricola ovvero vivaistica ed indicare i dati catastali dell'area di proprietà ovvero in disponibilità materiale ove viene effettuato il compostaggio nell'ambito della propria attività.

3. La pratica di compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani deve avvenire in modo continuativo e non occasionale attraverso l'utilizzo di un apposito contenitore munito di idonea certificazione attestante i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 3

Posizionamento struttura di compostaggio

1. La struttura di compostaggio deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

2. La struttura di compostaggio deve essere posizionata ad una distanza adeguata

dai confini con altre proprietà, comunque non inferiore a tre metri, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

3. Il compostaggio dovrà avvenire su area privata, di proprietà o in disponibilità dell'intestatario della tassa sui rifiuti sulla quale si richiede la riduzione del prelievo fiscale, dato che il presupposto della riduzione è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani prodotti.

4. Anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini o orti ubicati all'interno del territorio comunale, privati, di proprietà o in disponibilità su cui avviene la pratica del compostaggio e sui quali non sussiste una pratica analoga.

Art. 4

Materiali da inserire nel composter

1. I materiali da compostare, ovvero la "frazione organica" e la "frazione verde", sono costituiti da:

- avanzi di cucina e di vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè, avanzi di cibo di origine animale, avanzi di cibi cotti, pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova ecc.);
- scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di patate, trucioli, rametti, cortecce, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto, paglia ecc.);
- altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).

2. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare le seguenti modalità operative:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie, ecc.) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno del composter;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o di cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Art. 5

Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze che praticano il compostaggio e iscrizione nel Registro dei compostatori

1. Al fine di ottenere la riduzione sul prelievo fiscale il soggetto intestatario deve presentare un' apposita istanza contenente:

a)

PER LE UTENZE DOMESTICHE

- le generalità dell'intestatario del tributo
- la dichiarazione che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di Grosseto
- la dichiarazione della proprietà o della disponibilità materiale di un giardino/terreno pertinenziale all'abitazione principale ovvero di un orto (dimostrabili da opportuna documentazione) con l'indicazione della relativa superficie
- l'indicazione dei dati catastali dell'area ove viene effettuata la pratica di compostaggio nonché di quella ove viene conferito il compost
- la certificazione della compostiera che attesti la rispondenza della stessa ai

requisiti previsti dalla vigente normativa in materia

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- la denominazione della ditta o ragione sociale della società intestataria del tributo e le generalità del soggetto denunciante con l'indicazione della relativa qualifica
- la visura camerale attestante la regolare iscrizione al Registro delle Imprese con la qualità di impresa agricola ovvero vivaistica
- l'indicazione dei dati catastali dell'area ove viene effettuata la pratica di compostaggio nonché di quella ove viene conferito il compost
- la certificazione della compostiera che attesti la rispondenza della stessa ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

b) la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa, l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il corretto utilizzo delle attrezzature suddette nonché la pratica del compostaggio secondo le modalità previste dal presente Disciplinare;

c) la dichiarazione di impegnarsi ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, laddove prevista, secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani;

d) la dichiarazione di impegnarsi a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

e) la dichiarazione di impegnarsi a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dalla medesima, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde".

2. Acquisita l'istanza, il Servizio Entrate comunica il nominativo del contribuente al Servizio Ambiente per l'iscrizione nel Registro dei compostatori a cura di quest'ultimo e provvede ad applicare la riduzione del prelievo fiscale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 26 co. 5 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale" e dal successivo art. 6 del presente Disciplinare.

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dal Servizio Ambiente e dal Servizio Entrate, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli.

4. Nel caso di utenze domestiche la riduzione del prelievo fiscale sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale di Grosseto che effettuino il compostaggio, come già specificato al precedente art. 2 del presente Disciplinare. Tale istanza potrà pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del soggetto iscritto a ruolo per la Tassa Rifiuti.

Art. 6

Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

1. La percentuale della riduzione è stabilita all'articolo 26 co. 5 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

2. L'istanza relativa alla riduzione tributaria della TARI per la pratica del compostaggio deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Servizio Entrate.

3. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il termine stabilito dall'articolo 26 co. 5 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale".

4. Entro il medesimo termine previsto dall'articolo 26 co. 5 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale" il soggetto interessato deve presentare apposita dichiarazione ai sensi di legge con la quale si dichiara che il rifiuto organico prodotto è stato correttamente sottoposto al processo di compostaggio e conferito nelle aree indicate nell'istanza di cui al precedente articolo 5.

5. La riduzione tributaria cessa di operare:

- qualora, a seguito di un controllo da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, la pratica del compostaggio non venga effettuata o venga svolta in modo non corretto, come specificato dal successivo art. 7 del Disciplinare
- nel caso in cui il contribuente manifesti l'intenzione di voler interrompere la suddetta pratica, come specificato dal successivo art. 8 del Disciplinare.

Art. 7

Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde", comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

2. Qualora, nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio delle frazioni "organico" e "verde" non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito nel presente Disciplinare, la concessione della riduzione tributaria sarà revocata, dall'inizio dell'anno solare in corso, dandone comunicazione all'interessato a seguito della redazione di un verbale da parte del personale incaricato del sopralluogo attestante la non corretta pratica del compostaggio domestico e non domestico.

3. Costituisce, altresì, causa di revoca della riduzione tributaria l'accertamento a carico del contribuente del conferimento al gestore del servizio dei materiali da compostare, nonché del mancato rispetto delle modalità operative da adottare di cui al precedente art. 4 o l'accertamento nei confronti dell'utente di qualsiasi altra violazione in materia di conferimento dei rifiuti urbani.

4. Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della TARI il contribuente al quale è stata revocata, secondo quanto stabilito al precedente comma 2, potrà presentare l'istanza di cui all'art. 5 non prima del secondo anno successivo a quello della revoca.

Art. 8

Modalità di rinuncia

1. Il contribuente che intende interrompere la pratica del compostaggio dovrà darne comunicazione al Servizio Entrate, che provvederà a comunicare al Servizio Ambiente tale intenzione per la cancellazione dal Registro compostatori.

2. L'interruzione della pratica del compostaggio comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria dalla data comunicata dal contribuente.